

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 766)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Difesa**

(GUI)

di concerto col **Ministro dell'Interno**

(RESTIVO)

e col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Norme sul trattamento economico delle suore addette agli stabilimenti sanitari militari, agli ospedali convenzionati ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, elevò da 400 a 600 lire il compenso giornaliero dovuto alle suore addette agli stabilimenti sanitari militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

In effetti la legge, perfezionata nel 1967, era stata messa allo studio in epoca assai precedente, di modo che sin dall'inizio la

misura da essa recata fu ritenuta non soddisfacente.

Per tale motivo e dato il crescente costo della vita, si è ravvisato, dopo gli opportuni contatti con gli Ordini religiosi, di procedere ad un ulteriore aumento del compenso in questione, in modo da portarne la misura a lire 1.000 giornalieri.

Il provvedimento comporterà una maggiore spesa di annue lire 65.411.000 per il Ministero della difesa e di annue lire 800.000 per il Ministero dell'interno, fronteggiabile con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

**DISEGNO DI LEGGE.**  
—

## Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1969, il compenso di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 1967, n. 376, per le suore addette agli stabilimenti militari dell'Esercito e della Marina, agli ospedali convenzionati con la Croce rossa italiana e con il Sovrano militare ordine di Malta ed alle infermerie e centri medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in lire 1.000 giornaliere.

## Art. 2.

All'onere annuo di lire 65.411.000 a carico del Ministero della difesa sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

All'onere annuo di lire 800.000 a carico del Ministero dell'interno sarà fatto fronte con lo stanziamento del capitolo 1454 dello stato di previsione della spesa del Ministero predetto per l'anno finanziario 1969 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.